

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che modifica la decisione 85/516/CEE relativa all'istituzione di un comitato paritetico dei trasporti stradali

(87/447/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che l'ampliamento della Comunità implica l'aumento del numero dei rappresentanti delle organizzazioni europee presso il comitato paritetico dei trasporti stradali;

considerando che la Commissione deve tener conto della situazione specifica dei vari Stati membri al fine di garantire la partecipazione ottimale delle parti sociali del settore dei trasporti stradali ai lavori del comitato paritetico e di preservare in tal modo la rappresentatività nel comitato stesso delle forze socioeconomiche interessate,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 85/516/CEE della Commissione ⁽¹⁾ è modificata come segue.

1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 4

1. Il comitato è composto da 54 membri.

2. Il seggi sono attribuiti come segue:

a) 27 ai rappresentanti dei trasportatori;

b) 27 ai rappresentanti dei lavoratori.

3. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione:

a) 48 su proposta delle seguenti organizzazioni di trasportatori e di lavoratori:

— comitati di collegamento dell'IRU (Unione internazionale dei trasporti stradali) presso le Comunità europee: 24 membri

— comitato sindacale dei trasporti della Comunità europea: 24 membri;

b) 6, direttamente dalla Commissione, previa consultazione degli organismi citati al precedente punto 3, lettera a), fra gli appartenenti alle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ove occorra, questi 6 membri direttamente designati dalla Commissione possono provenire da organismi diversi da quelli citati al punto 3, lettera a).»

2) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente testo:

« b) per il settore di competenza delle organizzazioni professionali citate all'articolo 4, paragrafo 3. »

3) L'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Per ogni membro del comitato, è nominato un supplente, alle stesse condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3. »

4) L'articolo 6, paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Il mandato di un membro o di un supplente cessa prima della fine del periodo di 4 anni se tale membro presenta le dimissioni o decede, oppure quando l'organizzazione che lo ha designato ne chiede la sostituzione; il successore è nominato per la restante durata del mandato, secondo la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 3. »

5) L'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Ogni due anni il comitato elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, un presidente ed un vicepresidente. Il presidente ed il vicepresidente sono scelti alternativamente, ed in ordine inverso, fra i rappresentanti dei gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3. »

6) L'articolo 9, lettera b) è sostituito dal seguente testo:

« b) proporre alla Commissione d'invitare degli esperti per assisterlo in determinati lavori. Esso ha l'obbligo di farlo quando ne sia richiesto da una delle organizzazioni citate all'articolo 4, paragrafo 3. »

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 28. 11. 1985, pag. 33.
GU n. L 7 del 10. 1. 1986, pag. 15.

7) L'articolo 12, paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente testo :

« 3. Alle riunioni del comitato può assistere, in veste di osservatore, un rappresentante della segreteria di ciascuna delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a).

4. La Commissione, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori citate all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in veste di osservatori, altre orga-

nizzazioni oltre a quelle citate all'articolo 4, paragrafo 3. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 luglio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente